

La sentenza della Ctr Milano. Vizio di incompetenza

Rilievo-nullità in ogni grado della lite

Maurizio Reggi

■ Anche per la **Commissione tributaria regionale di Milano** gli **avvisi di accertamento** sottoscritti da **dirigenti decaduti** sono nulli. Con la sentenza 2184/13/15 del 19 maggio 2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) i giudici di secondo grado hanno affermato che sul punto «non sembra esservi ombra di dubbio».

Gli avvisi di accertamento sono emessi dalle direzioni provinciali, definite «uffici di livello dirigenziale», e sottoscritti dal rispettivo direttore, su delega di questi, dal direttore dell'ufficio preposto all'attività accertatrice ovvero da «altri» dirigenti o funzionari a seconda della rilevanza e complessità degli atti. Ciò comporta che funzionari non dirigenti possono sottoscrivere atti solo se di minor rilevanza e complessità. Questo è quanto

prevede l'articolo 6, commi 5 e 6, del regolamento di amministrazione dell'agenzia delle Entrate, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 36 del 13 febbraio 2001, che non limita, quindi, la sua efficacia all'organizzazione interna, ma spiega effetti anche sulla validità degli atti.

Le Agenzie fiscali, infatti, a norma degli articoli 66 e seguenti del Dlgs 30 luglio 1999, n. 300, sono regolate anche dai rispettivi statuti che disciplinano le competenze degli organi di direzione. I dirigenti, ai sensi degli articoli 4 e 17 del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, adottano atti

LE PRONUNCE

I giudici tributari aprono la strada a chi non ha rilevato l'illegittimità della firma nel primo ricorso

e provvedimenti amministrativi e non possono derogare alle loro attribuzioni se non espressamente e a opera di specifiche disposizioni legislative. Per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici a essi affidate. I funzionari di livello meno elevato, pertanto, non possono essere delegati.

I giudici di secondo grado aprono la via a chi non abbia rilevato l'illegittimità della firma nel primo atto di ricorso applicando l'articolo 61 del Dpr 600/73: essi sostengono che la nullità può essere rilevata in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, visto che la Corte di cassazione, con sentenza 12104 del 2003, ha ritenuto

che la nullità radicale di un provvedimento avente contenuto decisorio può essere fatta valere in ogni tempo. Il provvedimento amministrativo è nullo se viziato da difetto assoluto di attribuzione ed è annullabile se adottato in violazione di legge o viziato da incompetenza, ai sensi degli articoli 21-septies e 21-octies della legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di procedimento amministrativo a cui l'agenzia delle Entrate si conforma ai sensi dell'articolo 1 del proprio regolamento.

Nel caso specifico è stato rilevato il vizio di incompetenza oltre alla violazione dell'articolo 42 del Dpr 600/73 (richiamato dall'articolo 56 del Dpr 633/72 per l'Iva) il quale prevede che sono nulli gli accertamenti non sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

I giudici meneghini dichiara-

no l'inapplicabilità dell'articolo 21-octies citato secondo cui non può essere annullato il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento, infatti, hanno natura discrezionale e non vincolante.

La validità dell'atto emesso dal cosiddetto funzionario di fatto può essere fatta valere solo per atti favorevoli ai destinatari a tutela della loro buona fede.

La Ctr dà, infine, uno spunto importante a chi intenda presentare ricorso: se il firmatario dell'atto impugnato non è fra i dirigenti inclusi nell'elenco pubblicato sul sito internet dell'agenzia delle Entrate, quest'ultima ha l'onere di contestare tale rilievo e dimostrare il superamento del concorso pubblico.